

ATTO COSTITUTIVO DI EBIPAN

oOo

L'anno 2010 (duemiladieci), il giorno 6 (sei) del mese di ottobre, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- **FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI, PANIFICATORI - PASTICCIERI ED AFFINI (più brevemente FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI)**, con sede in Roma, Via Alessandria n. 159/D, codice fiscale n. 01386110587, in persona del proprio Presidente Luca Vecchiato, nato a Padova il 19 maggio 1968, domiciliato, per la carica, presso la suddetta Federazione, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio Direttivo del 19 giugno 2010 il cui verbale, in estratto autentico, qui si allega sotto la **lettera "A"**;

- **ASSOPANIFICATORI** aderente a FIESA-CONFESERCENTI, con sede in ROMA, Via Nazionale n. 60, codice fiscale n 80186510584, in persona del Presidente **Mario Partigiani**, nato a FERRARA il 25 maggio 1943, domiciliato, per la carica, presso la suddetta Assopanificatori, in esecuzione di conforme delibera della Presidenza in data 28 settembre 2010 il cui verbale, in copia conforme, qui si allega sotto la **lettera "B"**;

- **FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA (FLAI-CGIL)**, con sede in Roma, Via Leopoldo Serra n. 31, codice fiscale n. 97058230588, in persona di SERGIO GALLO, nato a CASTELNUOVO di PORTO il 9 settembre 1949, residente in ROMA, Via Goffredo

Registrato a
Civitavecchia
il 27 Ottobre 2010
n. 4257
Serie 1T
Euro 168,00
Modello Unico

Ciaralli n. 35, in forza della procura speciale autenticata nella firma dal NOTAIO MASSIMILIANO PASSARELLI PULA di ROMA, in data odierna, Repertorio 2.944 che, in originale, al presente atto si allega sotto la **lettera "C"**;

- **FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA (FAI-CISL)**, con sede in Roma, Via Tevere n. 20, codice fiscale n. 97175750583, in persona del Segretario Generale **Augusto Cianfoni**, nato a Rocca Massima il 2 ottobre 1948, domiciliato, per la carica, in Roma presso la detta Federazione, in esecuzione di conforme delibera della Segreteria Nazionale in data 4 ottobre 2010 il cui verbale, in copia conforme, qui si allega sotto la **lettera "D"**;

- **UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI (UILA-UIL)**, con sede in Roma, Via Savoia n. 80, codice fiscale n. 96250370580, in persona del Segretario Generale **Stefano Mantegazza**, nato a Roma il 2 ottobre 1955, domiciliato, per la carica, in Roma presso la detta Unione, in esecuzione di conforme delibera della Segreteria Nazionale in data 23 settembre 2010 il cui verbale, in copia conforme, qui si allega sotto la **lettera "E"**,

Si conviene e si stipula

quanto segue

ART.1

1.1 - In attuazione del vigente CCNL del settore è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività Af-

fini (di seguito denominato EBIPAN).

1.2 - Sono soci fondatori: **FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI, PANIFICATORI PASTICCIERI ED AFFINI, ASSOPANIFICATORI** aderente a **FIESA-CONFESERCENTI, FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA (FLAI-CGIL), FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA (FAI-CISL), UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI (UILA-UIL).**

ART. 2

L' EBIPAN ha sede in **Roma**, attualmente in Via Alessandria 159/D.

ART. 3

Lo scopo, l'oggetto, la durata ed ogni altro requisito di Ebi-pan, nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di essa, sono previsti e contenuti nello statuto il cui testo si riporta in calce alla presente scrittura.

ART. 4

I soci, riuniti in Assemblea, eleggono:

- il Comitato Esecutivo dell'Associazione, per i primi 4 (quattro) anni, nelle persone dei Sigg.: **EDVINO JERIAN, ATTILIO ANGELO CORNELLI, GUIDO MAJRONE, LUCA VECCHIATO, MARIO PARTIGIANI, ETTORE RONCONI.**

- **EDVINO JERIAN**, nato a S. DORLIGO DELLA VALLE il 20 luglio 1950, residente in TRIESTE, Vicolo degli Scaglioni n. 4, viene nominato quale Presidente di Ebipan;

- **ATTILIO ANGELO CORNELLI**, nato ad ALME il 21 marzo 1956, re-

sidente in SORISOLE, Via Augusto Tassetti n. 15, viene nominato quale Vicepresidente di Ebipan;

- **GUIDO MAJRONE**, nato a VERCELLI il 14 gennaio 1967, residente in VERCELLI, Via Oldoni 13, viene nominato membro;

- **LUCA VECCHIATO**, nato a PADOVA il 19 maggio 1968, residente in PADOVA, Via Sette Martiri n. 81, viene nominato membro;

- **MARIO PARTIGIANI**, nato a FERRARA il 25 maggio 1943, residente in FERRARA, Via Risorgimento n. 91, viene nominato membro;

- **ETTORE RONCONI**, nato ad ALBANO LAZIALE il 30 luglio 1957, residente in ARDEA, Via Ardeatina 22, viene nominato membro;

= il **Collegio dei Revisori dei Conti** per i primi 4 (quattro) anni nelle persone dei Sigg.: **MERELLA GIANNI ANDREA, MASSIMO BUZZAO, VALSECCHI BRUNO, CHIESA ANTONIO, MARINO GABELLINI.**

- **MERELLA GIANNI ANDREA**, nato a SASSARI il 23 maggio 1942, residente in SASSARI, Via Renzo Mossa n. 10, codice fiscale MRL GNN 42E23 I452E, quale membro effettivo, Presidente, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, al numero 37802, con DM 12.4.1995, pubblicato sulla G.F. del 21.4.1995, supplemento n.31 bis;

- **MASSIMO BUZZAO**, nato a ROMA il 17 ottobre 1953, ivi residente in Via Decio Filipponi 14, iscritto al n. 9030, con DM 12.4.95, GU 21.4.95, 31 bis, quale membro effettivo;

- **BRUNO VALSECCHI**, nato a ROMA il 19 agosto 1941, ivi residente, Via Prato della Corte 1915/D, iscritto con DM 13.1.79, GU 28 del 29.1.1979, quale membro effettivo;

- **ANTONIO CHIESA**, nato a BEDONIA il 24 aprile 1954, residente in PODENZANO, Via Monti San Polo 25, quale membro supplente;

- **MARINO GABELLINI**, nato a RIMINI il 21 gennaio 1960, residente in RIMINI, Via Quagliati n. 46, quale membro supplente.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le attività necessarie per rendere operativa l'Associazione in conformità ed attuazione degli scopi statutari.

ART. 5

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico di Ebi-pan.

ART. 6

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

" STATUTO EBIPAN

Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività Affini

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

1.1 - In attuazione del vigente CCNL del settore è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività Affini (di seguito denominato EBIPAN), libera Associazione ai sensi del Titolo II, Capo Terzo del Codice Civile.

1.2 - Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL del settore: Federazione Italiana Panificatori, Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, Flai-

Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil.

ART.2 - SEDE

L' EBIPAN ha sede in **Roma**.

ART.3 - DURATA

L' EBIPAN ha durata illimitata.

ART.4 - SOCI

1. Sono soci dell'EBIPAN le Organizzazioni Nazionali di cui all'articolo 1.2 del presente statuto.

ART.5 - SCOPI E FINALITÀ

5.1 - L'EBIPAN, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico.

5.2 - Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere, con le opportune iniziative, il dialogo sociale tra le parti.

In particolare, l' EBIPAN avrà i seguenti scopi:

a) Incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della panificazione, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione.

b) Promuovere, anche attraverso i fondi interprofessionali esistenti, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

c) Attivare direttamente, anche attraverso convenzioni, le

procedure per accedere a programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al fondo Sociale Europeo;

d) Promuovere, dare attuazione e coordinare gli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali e/o aziendali indicati in maniera non esclusiva nei seguenti:

- **d.1)** Osservatorio Nazionale;

- **d.2)** Commissione Paritetica Nazionale;

- **d.3)** Commissione Permanente sulle Pari Opportunità;

- **d.4)** Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza;

- **d.5)** Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione.

e) Organizzare e gestire e promuovere l'Assistenza Sanitaria Integrativa, anche attraverso uno specifico Fondo garantendo a tal fine le modalità e procedure di funzionamento che meglio si adattano al settore della panificazione.

f) Promuovere ogni altra iniziativa, ivi compresa la costituzione di nuovi enti e/o l'adesione ad enti esistenti nonché la stipula di specifici accordi laddove utili al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali.

g) Assistenza contrattuale.

5.3 - L'EBIPAN organizza, gestisce attività e/o servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti stipulanti il CCNL, con particolare riferimento:

5.3.1 - All' integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa post partum;

5.3.2 - All'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.

5.3.3 - All'attivazione degli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all' EBIPAN.

5.4 - L'EBIPAN altresì promuove:

5.4.1 - Ogni iniziativa utile al potenziamento delle attività bilaterali anche al fine di un costante miglioramento delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore della panificazione nel suo complesso.

5.4.2 - Le proprie attività, attuando e coordinando le azioni e gli strumenti più idonei atti ad assicurare un efficace comunicazione dell'Ente attraverso una capillare diffusione delle informazioni sul territorio. Si individua a tal fine nel settimanale L'Arte Bianca l'organo ufficiale di informazione dell'Ente.

ART. 6 - ORGANI

6.1 - Sono Organi dell'EBIPAN:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;

- il Collegio dei revisori dei conti.

6.2. Tutte le cariche hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine in caso di decadenza, dimissioni o revoca.

6.3. In tali casi, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.

6.4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente dal Comitato esecutivo, il socio interessato comunica al Presidente il nominativo del sostituto, ai sensi dell'articolo 10.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

ART.7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 - L'Assemblea dei rappresentanti dei soci è composta da n. 12 (dodici) rappresentanti dei soci di cui all'articolo 1.2, pariteticamente designati per n. 3 (tre) rappresentanti da ciascuna Associazione datoriale e per n. 2 (due) rappresentanti da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

7.2 - l'Assemblea è validamente riunita con la presenza di tutti i soci.

ART.8 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1. L'Assemblea dei rappresentanti dei soci:

a) elegge il Comitato esecutivo;

b) elegge il Presidente ed il Vicepresidente, nel rispetto

del principio dell'alternanza di cui all'art. 11 commi 1 e 2;

c) elegge/nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il relativo presidente, i membri supplenti;

d) dispone, all'unanimità:

- le modifiche statutarie;
- le modifiche degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 5, in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL della Panificazione;

- Ratifica i regolamenti interni dell'EBIPAN, predisposti e/o proposti dal Comitato esecutivo;

- l'eventuale trasferimento di sede nonché lo scioglimento dell'EBIPAN e ne nomina i liquidatori;

e) stabilisce le linee guida per l'attuazione degli scopi statutari;

f) esamina le proposte e delibera le iniziative per l'attuazione degli scopi statutari;

g) approva il bilancio preventivo e consuntivo.

ART.9 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1. L'Assemblea dei rappresentanti dei soci si riunisce per effetto di convocazione del presidente dell'EBIPAN, o a richiesta motivata di uno dei soci e, comunque, almeno una volta all'anno.

9. 2. La convocazione è disposta dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 (dieci) gior-

ni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.3. In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'EBIPAN, l'Assemblea dei soci può essere convocata dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento, anche di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

9.4. Il presidente dell' EBIPAN o, in sua assenza, il Vicepresidente, è, di diritto, il presidente dell'Assemblea.

9.5. Ogni rappresentante dei soci dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

9.6. L'Assemblea è validamente riunita quando sono rappresentati tutti i soci e sono presenti i 2/3 (due terzi) dei membri. Le relative delibere sono valide, salvo i casi di unanimità indicati all'articolo 8, quando le stesse sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei membri dell'Assemblea presenti.

9.7. Le funzioni di segretario dell'Assemblea, ivi compresa la redazione dei verbali, verranno assunte dal Direttore.

In sua assenza, l'Assemblea, in apertura dei lavori, provvederà alla sua nomina indicando a tale scopo uno dei delegati presenti il quale avrà facoltà di farsi assistere nelle proprie funzioni da altra persona di sua fiducia.

9.8. Le deliberazioni dell'Ente risultano dal verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

9.9. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede dell'EBIPAN.

ART.10 - COMITATO ESECUTIVO

10.1 - Il Comitato esecutivo è composto, incluso il Presidente e il Vicepresidente, da un totale di n. 6 (sei) membri nominati dall'Assemblea dei soci, di cui n. 3 (tre) designati da Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori e n. 3 (tre) designati dalle Organizzazioni Sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil.

In caso di assenza o impedimento del consigliere nominato, può essere delegato altro componente dell'organizzazione designante. La delega deve essere conferita per iscritto e presentata dal delegato prima dell'inizio della riunione.

10.2 - Al Comitato esecutivo è riconosciuto il più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi e la gestione dell'Ente. Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

10.3 - Il Comitato, tra l'altro:

a) sovrintende e gestisce tutte le attività dell'Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo, coordinata pianificazione e sviluppo agli interventi;

b) individua e determina le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari;

c) provvede agli accantonamenti delle risorse e dei mezzi dell'Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati;

d) predispone il Regolamento dell'Ente, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

e) gestisce le somme da destinare al funzionamento e alle attività proprie dell'Ente;

f) provvede alla compilazione del conto consuntivo e alla predisposizione di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) provvede alla nomina e/o revoca del Direttore su proposta del Presidente.

10.4 - Il Comitato esecutivo, con apposita deliberazione, potrà delegare parte dei propri poteri, così come l'esecuzione di determinati atti, al Presidente ed al Vicepresidente.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

10.5 - La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede del socio almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.

10.6 - In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato

a mezzo comunicazione telegrafica, via telefax, telefono, mail, telegramma, o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

10.7 - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative delibere sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza e comunque con non meno di numero 4 (quattro) voti favorevoli.

10.8. - Per le decisioni attinenti le questioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria la presenza di tutti i componenti e di voto unanime.

10.9. - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo è tenuto, presso la sede, a cura del Presidente assistito dal Direttore dell'Ente.

ART. 11 - PRESIDENTE

11.1. - Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Associazione dei panificatori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo diverso accordo tra le parti socie.

11.2. - Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;

b) esercita poteri e facoltà per l'ordinaria gestione e amministrazione dell'Ente;

c) sovrintende, di concerto con il Vicepresidente, al fun-

zionamento dell'EBIPAN esercitando tutte le funzioni a lui mandate da leggi, da regolamenti e dal Comitato esecutivo;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato esecutivo;

e) convoca e presiede gli Organi Statutari, ne orienta e dirige i lavori, determinando, di concerto con il Vicepresidente, le materie da portare in discussione;

f) dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi medesimi;

g) in casi di reale urgenza, di concerto con il Vicepresidente, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendone poi l'approvazione e ratifica all'organo competente;

h) di concerto con il Vicepresidente, ha facoltà di conferire incarichi, mandati o procure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti, delimitandoli e provvedendo alla determinazione dei compensi;

i) propone al Comitato esecutivo la nomina e/o revoca del Direttore;

j) stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari;

k) in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

ART 12 - VICEPRESIDENTE

12.1. - Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, alternativamente e in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.

12.2 - Opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall'articolo 11.

12.3. - Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente e dal Comitato esecutivo.

ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1. Il Collegio dei Revisori è composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati come segue dall'Assemblea:

a) n. 1 (uno) con funzioni di Presidente, designato tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia, dai soci della parte che, nell'alternanza, non ricopra la carica di Presidente dell'Ente.

b) n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti le Associazione dei Panificatori;

d) qualora nel periodo in carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

13.2 - I revisori durano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni dell'Assemblea.

13.3 - Il Presidente del Collegio dei Revisori può partecipare

alle riunioni del Comitato esecutivo.

13.4 - Al collegio dei Revisori spetta il controllo contabile di tutta l'attività dell'Ente, con ogni potere di accertamento e di ispezione ed obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale, sulle risultanze di bilancio.

13.5 - Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne riferiranno al Comitato esecutivo e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea, affinché questa assuma i provvedimenti di sua competenza.

13.6. - Il Collegio si riunirà ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, o su richiesta di uno dei Revisori.

13.7. - Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Comitato esecutivo.

ART. 14 - DIRETTORE

14.1. La segreteria dell'EBIPAN è retta da un Direttore nominato dal Comitato esecutivo su proposta del Presidente. Il Direttore fungerà anche da segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato esecutivo e, congiuntamente al presidente, sottoscriverà i verbali delle stesse.

ART. 15 - FINANZIAMENTO

15.1. - In via ordinaria, l' EBIPAN è finanziato mediante i contributi previsti dal vigente CCNL.

15.2. - In via straordinaria, l' EBIPAN è finanziato con i

contributi liberamente versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro e con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell'Ente, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

ART.16 - PATRIMONIO SOCIALE

16.1. - Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che, a qualsivoglia titolo, concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 15 e così qualsiasi bene mobile o immobile che, a qualsiasi titolo, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente.

16.2. - Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato, per solidale irrevocabile volontà dei soci, dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

16.3. - I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE

17.1. - L'Esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

17.2. - Lo schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio verrà predisposto dal Comitato esecutivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio consuntivo, entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

17.3. - Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

17.4. - Per importi superiori ai limiti ed alle condizioni stabiliti dall'approvando Regolamento, il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 18 - SCIoglimento - CESSAZIONE

18.1. - In caso di scioglimento dell'EBIPAN o, comunque, di cessazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi dell'EBIPAN.

ART.19 - REGOLAMENTO

19.1. - Per l'attuazione del presente statuto, entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, i soci di cui all'art. 1

doteranno l'EBIPAN di un Regolamento attuativo delle norme statutarie.

A tal fine sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di Regolamento predisposta dal Comitato Esecutivo

19.2. - Per l'approvazione del Regolamento attuativo è richiesta l'unanimità.

La presente scrittura rimarrà depositata nei rogiti del Notaio autenticante l'ultima delle firme.

F.to Vecchiato Luca

F.to Mario Partigiani

F.to Gallo Sergio

F.to Augusto Cianfoni

F.to Stefano Mantegazza

oOo

Repertorio n. 39.132

Raccolta n. 18.017

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dott. **GIANLUCA NAPOLEONE**, Notaio in **CIVITAVECCHIA**, con studio in Lungoportò Gramsci n. 63, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico che i Signori:

- **LUCA VECCHIATO**, nato a PADOVA il 19 maggio 1968, domiciliato, per la carica, in Roma, alla Via Alessandria n. 159/D,

- **MARIO PARTIGIANI**, nato a FERRARA il 25 maggio 1943, domici-

liato, per la carica, in ROMA, Via Nazionale n. 60;

- **SERGIO GALLO**, nato a CASTELNUOVO di PORTO il 9 settembre 1949, residente in ROMA, Via Goffredo Ciaralli n. 35;

- **AUGUSTO CIANFONI**, nato a ROCCO MASSIMA il 2 ottobre 1948, domiciliato, per la carica, in Roma, alla Via Tevere n. 20,

- **STEFANO MANTEGAZZA**, nato a ROMA il 2 ottobre 1955, domiciliato, per la carica, in Roma, alla Via Savoia n. 80, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa lettura da me data ai medesimi del relativo testo ma non degli allegati essendo stato da ciò espressamente dispensato, hanno firmato, alla mia presenza, la suestesa scrittura privata nei sette fogli di cui si compone, alle ore 18.00 (diciotto).

Il tutto ai sensi e per i fini dell'articolo 2703 del Codice Civile.

ROMA, Via Alessandria n. 159/D, li 6 (sei) ottobre 2010 (due-miladieci).

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo